

582.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	29
Missioni vevoli nella seduta del 15 settembre 1999 .....	3	(Sezione 1 – Riduzione delle tariffe elettriche) .....	29
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 2 – Interventi urgenti per l'autostrada A4 nel tratto Milano-Bergamo-Brescia) .....	29
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissioni di un documento) .....	4	(Sezione 3 – Corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno ai portatori di handicap) .....	30
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 4 – Misure per contrastare la dispersione scolastica) .....	30
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti) .....	5	(Sezione 5 – Orientamento del Governo in tema di obiezione di coscienza) .....	31
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	33
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 1 – Sulla morte dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri appartenente alla brigata Folgore) .....	33
<b>Progetti di legge nn. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883-3952-4397-4416-4552</b> .....	6		
(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	6		
(Sezione 2 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	11		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 15 settembre 1999.**

Acquarone, Angelini, Bindi, Biondi, Bressa, Cardinale, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Ricciotti, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 14 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAMBALE e ALBANESE: « Modifica all'articolo 319 del codice penale, concernente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio » (6334);

GAMBALE e ALBANESE: « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (6335);

GAMBALE e ALBANESE: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario finalizzate ad una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (6336);

PITTELLA: « Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e agli articoli 2479 e 2556 del codice civile, in materia di competenza dei ragionieri e dei dottori commercialisti nei procedimenti di cessione di partecipazioni sociali e di esercizi commerciali » (6337).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 14 settembre 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro delle finanze:*

« Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati » (6333).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*VII Commissione (Cultura):*

PECORARO SCANIO: « Istituzione delle scuole di sessuologia clinica presso le università » (6253). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), III, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

DE BENETTI: « Norme per la valorizzazione di prodotti e materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 »

(6123). *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GERARDINI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio » (6209). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV*;

#### *IX Commissione (Trasporti):*

DE BENETTI: « Norme in materia di trasporto per lo sviluppo di una mobilità sostenibile » (6117). *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73 comma 1 bis del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### *XI Commissione (Lavoro):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Nuove disposizioni su reversibilità e perequazione delle pensioni » (6098). *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

RUSSO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali » (6142). *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

DELBONO: « Totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali obbligatorie e modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi » (6235). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

TESTA: « Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1992 » (6261). *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

« Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di limitazioni nel reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni » (6307). *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

FINI ed altri: « Abrogazione del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale » (6267). *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GRAMAZIO ed altri: « Nuove norme a tutela dell'igiene, in materia di chiusura dei contenitori metallici di bevande » (6275). *Parere delle Commissioni I e X*.

### **Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 settembre 1999, ha trasmesso copia del bollettino 1997 concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

### **Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 19 luglio e pervenuta alla Presidenza il 6 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,

i bilanci di previsione per l'anno 1998 ed i conti consuntivi per l'anno 1997 del Museo nazionale della scienza e della tecnica e dell'Ente nazionale assistenza magistrale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 2 agosto e pervenuta alla Presidenza in data 9 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, della legge 15 maggio 1989, n. 181, ed a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 31 dicembre 1998 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 6 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione — con allegati il bilancio di previsione per il 1998, il conto consuntivo per il 1997 e lo stato di consistenza degli organici — sull'attività svolta nel 1997 dall'Associazione italiana della Croce rossa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni da consigli regionali.**

Il presidente del consiglio regionale della Campania con lettera in data 20

agosto 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta del 6 agosto 1999 in ordine al sostegno delle attività di ricerca e di formazione dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 7 settembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta del 6 settembre 1999 in ordine alle disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 2 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati rendiconti sull'attività svolta nel 1998 dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 ottobre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BER-LUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552).*

**(A.C. 4 – sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Scuola dell'infanzia).*

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia realizza i necessari collegamenti da un lato con la famiglia e il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2. 8. Lenti.**

*Sostituirlo con i seguenti:*

**ART. 2.**

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini dai tre ai sei anni. Essa è disciplinata dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la regolamentazione di tutta la scuola dell'infanzia statale e non statale.

2. La scuola dell'infanzia favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.

3. La frequenza della scuola dell'infanzia statale e non statale è facoltativa e gratuita.

**ART 2-bis.**

1. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:

*a) l'educazione religiosa (facoltativa);*

*b) l'educazione tesa a formare un primo abito morale;*

*c) l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;*

d) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;

e) iniziale educazione motoria;

f) l'educazione igienico-sanitaria;

g) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose.

2. Il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:

a) attività creative artistiche adeguate all'età;

b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;

c) attività ludiche sia libere che strutturate;

d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;

e) l'esplorazione dell'ambiente.

#### ART. 2-ter.

1. Ogni scuola dell'infanzia statale e non statale è istituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta dell'ente locale competente o dell'ente gestore.

#### ART. 2-quater.

1. Le scuole dell'infanzia sono composte da un minimo di tre sezioni.

2. La sezione non può essere costituita da un numero di bambini inferiore a dodici o superiore a venti.

3. Nelle piccole isole e nelle piccole località montane è consentita la deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ogni insegnante può essere affiancato da un solo tirocinante.

5. Il capo d'istituto, su segnalazione del docente o del genitore, può consentire il passaggio dei bambini da una sezione all'altra, nel corso dell'anno scolastico.

#### ART. 2-quinquies.

1. Nei riguardi dei bambini, in età pre-scolare, portatori di handicap psichico e sensoriale, si provvede con le seguenti misure di sostegno:

a) inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni normali ed in numero non superiore a due. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici bambini;

b) per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi, accertate dalle competenti strutture sanitarie, si provvede con idonee strutture specifiche a livello territoriale. Tali strutture che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali, non possono essere formate, di norma, da un numero superiore ad otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un gruppo di consulenza medico-pedagogica.

#### ART. 2-sexies.

1. La scuola dell'infanzia è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi secondo la necessità.

2. Al circolo è preposto un capo d'istituto che ha funzioni di coordinamento ed ha, altresì, il compito di seguire gli insegnanti nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa dei singoli istituti.

#### ART. 2-septies.

1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole dell'infanzia non statali esistenti sul territorio. Queste sono

sottoposte alla vigilanza del capo d'istituto del circolo da cui territorialmente dipendono.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Napoli.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — (*Scuola dell'infanzia*). — 1. La scuola dell'infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini di età compresa tra zero e cinque anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività. L'anno finale nella scuola dell'infanzia è obbligatorio. Tale obbligo dovrà necessariamente produrre la riqualificazione degli asili nido statali già esistenti e l'istituzione di nuove scuole statali su tutto il territorio nazionale in numero sufficiente da garantire il diritto di accesso a tutti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — (*Scuola dell'infanzia*). — 1. La scuola dell'infanzia, in costante sostegno e proseguimento dell'azione educativa dei genitori e nel rispetto del loro progetto educativo, ha il compito di creare le condizioni per il migliore sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e per la manifestazione delle capacità creative dei bambini in età compresa fra i tre e i sei anni, con particolare attenzione alla compensazione degli svantaggi iniziali.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 nell'ambito del sistema pubblico integrato.

3. La scuola dell'infanzia si raccorda da un lato con i sistemi dei servizi all'infanzia, dall'altro con il primo anno della scuola di primo grado.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — (*Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia*). — 1. La scuola dell'infanzia, la cui frequenza è facoltativa e gratuita, concorre all'istruzione e alla formazione delle alunne e degli alunni favorendo lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di creatività e assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative anche attraverso interventi volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale.

2. La scuola dell'infanzia, in stretta collaborazione con i genitori, realizza i necessari collegamenti da un lato con il sistema dei servizi dell'infanzia e dall'altro lato con il primo anno della scuola elementare, e si propone la realizzazione di attività volte all'educazione, morale, linguistica, estetica, ambientale, motoria, nel rispetto delle peculiarità psicofisiche di ciascuno e secondo i canoni della creatività e della ludicità.

3. La possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia è generalizzata e garantita per tutti anche attraverso la compiuta attuazione degli orientamenti programmatici e l'ammodernamento degli ordinamenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. La scuola dell'infanzia, la cui frequenza è facoltativa e gratuita, accoglie bambini tra i tre ed i sei anni.

1-bis. La scuola dell'infanzia favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.

**2. 11. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La scuola dell'infanzia, in costante raccordo e proseguimento dell'azione educativa dei genitori e nel rispetto del loro progetto educativo, ha il compito di creare le condizioni per il migliore sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e per la manifestazione delle capacità creative dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, con particolare attenzione alla compensazione degli svantaggi iniziali.

**2. 10.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La scuola dell'infanzia, in stretta collaborazione con i genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni, promuovendone lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale, nonché le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività ed assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

**2. 12.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 1, dopo la parola: infanzia aggiungere le seguenti:* in costante raccordo e proseguimento dell'azione educativa dei genitori, e nel rispetto del loro progetto educativo.

**2. 13.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , di durata triennale,.*

**2. 14.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole:* nel rispetto dell'orientamento educativo

dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.

**2. 1.** Acierno, Napoli, Aprea, Bianchi Clerici.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, dopo la parola: triennale aggiungere le seguenti: , integrando l'opera della famiglia.*

**2. 15.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, dopo la parola: triennale aggiungere le seguenti: , nel rispetto del progetto educativo dei genitori.*

**2. 16.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 1, dopo la parola: concorre aggiungere le seguenti: con la famiglia.*

**2. 17.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla educazione e allo con le seguenti: all'istruzione e alla formazione delle alunne e degli alunni e favorisce lo.*

**2. 3.** Giovanardi , Follini

*Al comma 1, sopprimere la parola: affettivo.*

**2. 18.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sostituire la parola: affettivo, con la seguente: relazionale.*

**2. 19.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole: le potenzialità di autonomia, creatività apprendimento con le seguenti: , attraverso ogni*

forma, il gioco, l'autonomia, le conoscenze, la creatività.

**2. 20.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole: creatività, apprendimento con le seguenti: di creatività, di apprendimento*

**2. 4.** Giovanardi, Follini

*Al comma 1, dopo la parola: apprendimento aggiungere la seguente: predisciplinare.*

**2. 21.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La frequenza dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia è obbligatoria. Lo Stato è tenuto a provvedere all'istituzione di scuole dell'infanzia statali e pubbliche in numero sufficiente a garantire la piena attuazione dell'obbligo.*

**2. 2.** De Murtas

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'iscrizione alla scuola dell'infanzia dai tre ai cinque anni è facoltativa, quella dai cinque ai sei anni è obbligatoria. Per l'anno obbligatorio la scuola rilascia attestato di frequenza.

*1-ter.* La frequenza di detto anno deve garantire lo sviluppo dei fondamenti affettivi, sociali e cognitivi idonei ad agevolare l'inserimento dei processi scolastici del ciclo primario.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo redige un piano per la diffusione della scuola statale dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, in misura adeguata alle esigenze derivanti dall'obbligo di frequenza, esteso a tutti i bambini di cui al

comma 1-bis, ed un coerente piano di aggiornamento del personale in servizio.

**2. 100.** Sbarbati, Mazzocchin.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:

a) l'educazione tesa a formare un primo abito morale;

b) l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;

c) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;

d) iniziale educazione motoria;

e) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose;

f) l'educazione religiosa, facoltativa.

*2-bis.* Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:

a) attività creative artistiche adeguate all'età;

b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;

c) attività ludiche sia libere che strutturate;

d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;

e) l'esplorazione dell'ambiente.

**2. 23.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 2, sostituire le parole da: La Repubblica sino a: garantisce con le se-*

*guenti:* È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 ed è garantita.

**2. 24.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non avendo quest'ultima carattere obbligatorio, la frequenza della suddetta scuola dipende unicamente dalle scelte operate dai genitori relativamente alla formazione ed allo sviluppo dei propri figli.

**2. 25.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria. Tuttavia si provvede per l'ultimo anno del ciclo alla sua massima generalizzazione unitamente alla compiuta attuazione degli ordinamenti programmatici e all'ammodernamento degli ordinamenti.

**2. 6.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La frequenza della scuola dell'infanzia statale e non statale è facoltativa e gratuita.

**2. 26.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 27.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bam-

bini preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo.

**2. 28.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 3, dopo la parola: infanzia aggiungere le seguenti:* nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica.

**2. 22.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*(Nuova formulazione).*

*Al comma 3, sopprimere le parole:* da un lato e le parole: dall'altro con la scuola di base.

**2. 29.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* la famiglia e

**2. 30.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* di base con la seguente: elementare.

**2. 5.** Giovanardi, Follini.

*Alla rubrica, premettere le seguenti parole:* Disposizioni relative alla.

**2. 9.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

#### **(A.C. 4 – sezione 2)**

#### **ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 3.**

*(Disposizioni relative alla scuola di base).*

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto

alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.

2. La scuola di base persegue i seguenti obiettivi: acquisizione e sviluppo delle abilità di base, con particolare riferimento ai campi linguistico, logico, matematico, artistico; apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni e ad offrire agli stessi le coordinate spaziali e temporali delle comunità di riferimento nonché la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile; crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta, coerenti con l'età degli alunni; progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline; consolidamento dei saperi di base; attività sistematiche di orientamento che prevedano una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi, anche collegati con gli aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario. Le articolazioni interne del ciclo primario sono definite a norma del regolamento sulla autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 16. Lenti.**

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 3.

1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.

2. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo, considerando il passaggio, da un pensiero di tipo immaginativo ad un pensiero di tipo concettuale.

3. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti: del pensare, della sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto della altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.

ART. 3-bis.

1. La frequenza della scuola di base è obbligatoria e gratuita.

ART. 3-ter.

1. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi scolastici nazionali.

ART. 3-quater.

1. La scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a dieci anni.

2. Il primo ciclo ha durata quinquennale e comprende dalla prima alla quinta classe; il secondo ha durata triennale e comprende dalla sesta alla ottava classe.

3. L'insegnamento ha inizialmente carattere unitario ed è teso all'acquisizione, da parte dell'alunno, di abilità e conoscenze le quali, approfondite e coordinate nel corso del secondo ciclo, sino a comporsi in coerenti quadri storici, artistici, letterari e scientifici, costituiranno con il sorgere della facoltà di discernimento elementi per l'acquisizione della capacità di giudizio critico.

#### ART. 3-quinquies.

1. L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto anno di età.

2. Il passaggio al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dal consiglio di classe.

3. Gli alunni che al termine di ogni anno scolastico non conseguono un adeguato grado di preparazione globale non ottengono l'ammissione alla classe successiva.

#### ART. 3-sexies.

1. Nel primo ciclo viene assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua italiana, storia, geografia, matematica, scienze. Allo stesso docente, sino alla terza classe, compete anche lo svolgimento delle attività artistiche.

2. Al docente prevalente vengono affiancati docenti specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingue straniere dalla prima classe, musica dalla prima classe, educazione motoria dalla prima classe, educazione artistica dalla quarta classe, religione per coloro che se ne avvalgono dalla prima classe.

#### ART. 3-septies.

1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e necessario completamento, opera per continuare il pro-

cesso di formazione della personalità degli alunni e fornisce anche, per tutto il percorso, un preciso orientamento.

2. Con l'inizio del secondo ciclo vengono introdotti gli insegnamenti delle seguenti discipline: latino, chimica, fisica, applicazioni tecniche.

3. Gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, storia, geografia e latino sono assegnati ad un unico docente per ogni classe. L'insegnamento della matematica e della fisica viene, di norma, distinto da quello delle scienze e della chimica, e, pertanto, assegnato a docenti diversi.

4. Per l'attività di orientamento deve essere destinata una parte dell'orario delle attività didattiche.

#### ART. 3-octies.

1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al biennio successivo.

2. A conclusione dell'esame, la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e dell'indirizzo.

#### ART. 3-novies.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.

2. Sono previste invece, e di regola nello stesso edificio o in « scuole polo », strutture particolarmente idonee fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi.

3. Delle strutture di cui al comma 2 possono usufruire non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psicopedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere

alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi di apprendimento.

4. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti istituti specializzati.

ART. 3-*decies*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o di due anni di scuola superiore del lavoro.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola di base possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

ART. 3-*undecies*.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

ART. 3-*duodecies*.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

ART. 3-*terdecies*.

1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

2. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

ART. 3-*quaterdecies*.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

ART. 3-*quinquiesdecies*.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

4. Al fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

ART. 3-*sexiesdecies*.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

ART. 3-*septiesdecies*.

1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

ART. 3-*octiesdecies*.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

ART. 3-*noviesdecies*.

1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

ART. 3-*vicies*.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 3-*vicies semel*.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale esclusa la iscrizione alle università o ad istituti universitari.

3. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Napoli.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. — (*Disposizioni relative alla scuola elementare e alla scuola media*). — 1. La scuola elementare, che ha per compito la prima alfabetizzazione culturale degli alunni e delle alunne, si costituisce intenzionalmente in un ambiente educativo di apprendimento contribuendo, d'intesa con i genitori, allo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, concorrendo anche alla istruzione e promozione dell'uomo e del cittadino, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza della persona umana, ponendo le premesse al diritto-dovere di partecipare alla vita sociale.

2. La scuola elementare ha la durata di cinque anni e incomincia al sesto anno di età. Essa contribuisce in ragione delle sue specifiche finalità educative, di cui al comma precedente, mediante momenti di raccordo pedagogico curricolare e organizzativo con la scuola dell'infanzia e con la

scuola media, a promuovere la continuità e la unitarietà del processo di istruzione e di formazione.

3. Fine del primo biennio e del secondo triennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e della abilità di base, nonché l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.

4. Nella scuola elementare si applicano gli ordinamenti e i programmi vigenti, che possono essere modificati sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

5. L'istruzione e la formazione obbligatorie sono impartite, dopo la scuola elementare e per un arco di tempo triennale, nella scuola media, la quale, in collaborazione con le famiglie, oltre a concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, favorisce la scoperta della vocazione degli alunni e delle alunne in ordine alla scelta dell'attività successiva.

6. Lo scopo della scuola media è la crescita di capacità autonome di studio, di attitudini alla interazione sociale, di potestà a formulare giudizi critici, di idoneità a compiere scelte corrispondenti all'età degli alunni e delle alunne. Tale scopo si persegue anche attraverso il graduale passaggio dagli ambiti curricolari, propri della scuola elementare, alle conoscenze disciplinari.

7. In particolare l'ultimo anno della scuola media è finalizzato:

a) al consolidamento dei saperi di base;

b) alla esplicazione di insegnamenti-apprendimenti fondamentali;

c) all'attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di iniziative ordinamentali e informative che consentono opzioni congrue alle inclinazioni di ciascuno discente.

8. In questa prospettiva la scuola media sarà oggetto di una revisione strutturale e curricolare al fine:

a) di potenziarla sotto i profili della formatività e della orientatività;

b) di raccorderla armonicamente con i cicli precedenti e susseguenti, secondo il principio della continuità ed avendo cura di esaltarne la peculiarità educativa anche mediante il superamento, per quanto è possibile, della ripetizione, sintetica e analitica, di insegnamenti impartiti in altri cicli;

c) di rafforzarla nell'insegnamento-apprendimento delle lingue straniere e di altri linguaggi sacrificati;

d) di renderla efficace nelle iniziative contro la dispersione e l'insuccesso scolastici;

e) di impegnarla in compiti nuovi relativi alla rimotivazione allo studio e all'offerta di nuove opportunità di apprendimento per coloro che si trovano in difficoltà o in ritardo di carriera.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Giovanardi.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. — (*Scuola di primo e di secondo grado*). — 1. La scuola di primo grado, che assume il nome di scuola primaria, si articola in un quadriennio che va dal sesto al decimo anno di età.

2. La scuola di primo grado ha la funzione di assicurare ai fanciulli il raggiungimento di quei traguardi che valorizzano la primarietà dell'esperienza formativa, cognitiva ed affettiva attraverso sia l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base, che l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni.

3. La scuola di secondo grado, che assume il nome di scuola secondaria, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal decimo al quattordicesimo anno di età; la scuola di secondo grado si articola in un primo biennio dedicato al consolidamento dell'istruzione di base attraverso gli apprendimenti disciplinari e in un secondo biennio con possibilità di utilizzare moduli della istruzione professionale e artigiana

regionale anche tramite convenzione tra i vari soggetti formatori pubblici e privati. Nell'intero quadriennio deve essere previsto l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

4. L'obiettivo della scuola di secondo grado è la conquista di un primo livello di secondarietà attraverso la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il passaggio dalle aree tematiche alle discipline. L'ultimo anno della scuola secondaria è finalizzato al consolidamento dei saperi ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza di insegnamenti fondamentali, da un'attività sistematica ed intenzionale di orientamento scolastico che permetta agli studenti di valutare le proprie attitudini e di conoscere le diverse possibilità offerte sia dalla scuola che dall'istruzione professionale.

5. A conclusione della scuola secondaria il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, formula per ciascun allievo un giudizio che deve contenere una motivata ed articolata valutazione delle conoscenze, capacità e competenze acquisite, che serva come base per un inserimento mirato nel successivo ordine di studi.

6. La scuola secondaria si conclude con un esame di Stato.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Aprea.**

*Sostituirlo con il seguente*

ART. 3. — (*Disposizioni relative al ciclo primario*). — 1. Il ciclo dell'istruzione primaria ha la durata di otto anni ed è caratterizzato da un percorso educativo lineare ed unitario; si raccorda da una lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.

2. I primi quattro anni, compresi nell'età fra i sei e i nove anni, costituiranno un ciclo unitario a tempo pieno, unitario nel progetto e nell'impianto educativo, con curricoli unificanti che equilibrino obiettivi di socializzazione e di apprendimento e che siano occasione di esperienze educative globali.

3. Gli anni compresi tra i dieci e i tredici rappresenteranno una prima personalizzazione dei curricoli e una prima affermazione di didattica individualizzata, obiettivi raggiungibili con una didattica di progetto e con classi aperte attraverso l'organizzazione della didattica di laboratorio.

4. L'ultimo anno dell'istruzione primaria è finalizzato al consolidamento dei saperi di base ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza degli insegnamenti fondamentali, da alcuni moduli di orientamento che prevedano una varietà di proposte per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario.

5. L'istruzione primaria si conclude con un esame di Stato.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lenti.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. — (*Disposizioni relative alla scuola elementare e alla scuola media*). — 1. La scuola elementare, che ha per compito la prima alfabetizzazione culturale degli alunni e delle alunne, si costituisce intenzionalmente in un ambiente educativo di apprendimento contribuendo allo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, concorrendo anche alla istruzione e promozione dell'uomo e del cittadino, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza della persona umana, ponendo le premesse al diritto-dovere di partecipare alla vita sociale.

2. La scuola elementare ha la durata di cinque anni e incomincia al sesto anno di età. Essa contribuisce in ragione delle sue specifiche finalità educative, di cui al comma precedente, mediante momenti di raccordo pedagogico curricolare e organizzativo con la scuola dell'infanzia e con la scuola media, a promuovere la continuità e la unitarietà del processo di istruzione e di formazione.

3. Fine del primo biennio e del secondo triennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e della abilità di base, nonché

l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.

4. Nella scuola elementare si applicano gli ordinamenti e i programmi vigenti, che possono essere modificati sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

5. L'istruzione e la formazione obbligatorie sono impartite, dopo la scuola elementare e per un arco di tempo triennale, nella scuola media, la quale, in collaborazione con le famiglie, oltre a concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, favorisce la scoperta della vocazione degli alunni e delle alunne in ordine alla scelta dell'attività successiva.

6. Lo scopo della scuola media è la crescita di capacità autonome di studio, di attitudini alla interazione sociale, di potestà a formulare giudizi critici, di idoneità a compiere scelte corrispondenti all'età degli alunni e delle alunne. Tale scopo si persegue anche attraverso il graduale passaggio dagli ambiti curricolari, propri della scuola elementare, alle conoscenze disciplinari.

7. In particolare l'ultimo anno della scuola media è finalizzato:

a) al consolidamento dei saperi di base;

b) alla esplicazione di insegnamenti-apprendimenti fondamentali;

c) all'attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di iniziative ordinamentali e informative che consentono opzioni congrue alle inclinazioni di ciascuno discente.

8. In questa prospettiva la scuola media sarà oggetto di una revisione strutturale e curricolare al fine:

a) di potenziarla sotto i profili della formatività e della orientatività;

b) di raccorderla armonicamente con i cicli precedenti e susseguenti, secondo il principio della continuità ed avendo cura di esaltarne la peculiarità educativa anche mediante il superamento, per quanto è

possibile, della ripetizione, sintetica e analitica, di insegnamenti impartiti in altri cicli;

c) di rafforzarla nell'insegnamento-apprendimento delle lingue straniere e di altri linguaggi sacrificati;

d) di renderla efficace nelle iniziative contro la dispersione e l'insuccesso scolastici;

e) di impegnarla in compiti nuovi relativi alla motivazione allo studio e all'offerta di nuove opportunità di apprendimento per coloro che si trovano in difficoltà o in ritardo di carriera.

### 3. 5. Giovanardi, Follini.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 3.

1. La scuola primaria ha la durata di otto anni, suddivisi in quattro bienni, ed è caratterizzata da un percorso educativo coerente e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni.

2. Obiettivi dei primi due bienni sono l'alfabetizzazione, l'acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento, nonché la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile. In particolare, fin dal primo biennio, è sviluppata la conoscenza della lingua e della cultura locale, di una lingua straniera comunitaria, della disciplina musicale e delle nuove tecnologie informatiche e non.

3. Obiettivi degli ultimi due bienni sono l'apprendimento dei saperi indispensabili per un armonico sviluppo delle capacità critiche, di espressione e comunicazione; lo studio delle discipline fondamentali nelle aree umanistica, scientifica, tecnica, artistica, musicale, articolate per moduli di apprendimento in successione temporale; l'acquisizione degli strumenti metodologici per il raggiungimento di autonome capacità di apprendimento.

### 3. 20. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 3.

1. La scuola di base ha la durata di sette anni; la sua frequenza è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.

3. Il primo ciclo della scuola di base è costituito da due bienni tesi all'acquisizione, da parte dell'alunno, di abilità e conoscenze di base.

4. Il secondo ciclo della scuola di base è costituito da un triennio che approfondisce e coordina le abilità e conoscenze di base acquisite sino a comporsi in coerenti quadri storici, artistici, letterari e scientifici e che costituiranno, con il sorgere delle facoltà di discernimento, elementi per l'acquisizione della capacità di giudizio critico.

5. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e necessario completamento, opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni e fornisce quindi un preciso orientamento, al quale, negli ultimi due anni, deve essere destinata un'adeguata parte dell'orario delle attività didattiche.

6. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al biennio successivo.

7. A conclusione dell'esame, unitamente al giudizio di idoneità, dovrà essere formulata una indicazione orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e dell'indirizzo successivi.

### 3. 19. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il ciclo della scuola di base ha la durata di sette anni, ed è caratterizzato da un percorso educativo lineare e unitario.

1-bis. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo del-

l'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.

1-ter. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo, considerando il passaggio da un pensiero di tipo immaginativo ad un pensiero di tipo concettuale.

2. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire: lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti del pensare, della sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto dell'altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.

**3. 21.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un percorso educativo coerente ed articolato, in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni e si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia, dall'altro alle scuole dell'istruzione secondaria.

**3. 22.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sostituire le parole: di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata con le seguenti: elementare e la scuola media hanno durata di otto anni e sono caratterizzate.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: raccorda con la seguente: raccordano.*

**3. 6.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 1, sostituire le parole: di base con la seguente: primaria.*

**3. 24.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sostituire le parole da sette anni fino a: dall'altro al ciclo con le seguenti: otto anni ed è caratterizzata da un percorso educativo coerente ed articolato, in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni e si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alle scuole.*

**3. 23.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 1, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.*

**\*3. 17.** Lenti.

*Al comma 1, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.*

**\*3. 25.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.*

**\*3. 26.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto Sestini.

*Al comma 1, sostituire le parole: unitario e articolato con le seguenti: articolato e coerente.*

**3. 28.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto Sestini.

*Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: coerente.*

**3. 27.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni.

- 3. 29.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni *con le seguenti:* e adeguato alle capacità ed agli interessi dell'alunno.

- 3. 30.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro.

- 3. 31.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e alla formazione professionale.

- \*3. 1.** Acierno.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e alla formazione professionale.

- \*3. 2.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La scuola di base si articola in due cicli didattici, rispettivamente di durata quadriennale e triennale, e ad essi si aggiunge un biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a undici anni.

- 3. 32.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La scuola di base si articola in bienni. Il quinto anno funge da raccordo tra i primi due bienni ed il successivo.

- 3. 33.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La scuola di base si articola in due quadrienni.

- 3. 34.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La scuola di base si articola in un quinquennio e in un triennio.

- 3. 35.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La scuola elementare, che ha durata quinquennale, ha per compito la prima alfabetizzazione culturale degli alunni e delle alunne, si costituisce intenzionalmente in un ambiente educativo di apprendimento contribuendo allo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, concorrendo anche alla istruzione e promozione dell'uomo e del cittadino, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza della persona umana, ponendo le premesse al diritto-dovere di partecipare alla vita sociale. Nella scuola elementare si applicano gli ordinamenti e i programmi vigenti, che possono essere modificati sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti. L'istruzione e la formazione obbligatorie sono impartite, dopo la scuola elementare e per un arco di tempo triennale, nella scuola media, la quale, oltre a concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, favorisce la scoperta della vocazione degli alunni e delle alunne in ordine alla scelta dell'attività successiva. Lo scopo della scuola media è la crescita di capacità autonome di studio, di attitudini alla interazione sociale, di potestà a formulare giudizi critici, di

idoneità a compiere scelte corrispondenti all'età degli alunni e delle alunne. Tale scopo si persegue anche attraverso il graduale passaggio dagli ambiti curricolari, propri della scuola elementare, alle conoscenze disciplinari. In particolare l'ultimo anno della scuola media è finalizzato:

a) al consolidamento dei saperi di base;

b) alla esplicazione di insegnamenti-apprendimenti fondamentali;

c) all'attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di iniziative ordinamentali e informative che consentono opzioni congrue alle inclinazioni di ciascuno discente.

**3. 7.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Obiettivi del primo e del secondo biennio sono la prima alfabetizzazione culturale attraverso le conoscenze elementari in campo matematico-scientifico e umanistico, nonché lo sviluppo delle capacità artistico-creative-manuali e motorie e l'acquisizione di elementi di base di una lingua comunitaria. Nel quinto anno si effettua il graduale passaggio dalle aree tematiche alle metodiche disciplinari. Obiettivi dell'ultimo biennio sono il consolidamento e lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità acquisite negli anni precedenti e l'approfondimento degli insegnamenti fondamentali nelle grandi aree umanistica, scientifica, tecnologica e artistica, anche al fine di favorire la maturazione di capacità critiche.

**3. 38.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Obiettivi della scuola di base, nel rispetto del progetto educativo dei genitori, sono:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base e della dimensione relazionale;

b) crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il graduale passaggio dalle aree tematiche alle discipline.

**3. 36.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.

2-bis. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti del pensare, della sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto dell'altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.

**3. 37.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione delle conoscenze e sviluppo delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento sulla autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**3. 66.** Capitelli, Bracco, Acciarini, Dedoni, Vignali, Dalla Chiesa, De Murtas.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* La scuola di base *fino a:* l'età degli alunni *con le seguenti:* Obiettivi del primo quadriennio sono la prima alfabetizzazione culturale attraverso le conoscenze elementari in campo matematico-scientifico e umanistico, nonché lo sviluppo delle capacità artistico-creative-manuali e motorie e l'acquisizione di elementi di base di una lingua comunitaria veicolare.

**3. 39.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* La scuola di base *fino a:* l'età degli alunni *con le seguenti:* Obiettivi del primo e del secondo biennio sono la prima alfabetizzazione culturale attraverso le conoscenze elementari in campo matematico-scientifico e umanistico, nonché lo sviluppo delle

capacità artistico-creative-manuali e motorie e l'acquisizione di elementi di base di una lingua comunitaria.

**3. 40.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di base *persegue con le seguenti:* elementare, quinquennale, e la scuola media, triennale, perseguono.

**3. 8.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* La scuola di base *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto e in funzione delle differenziate esigenze delle diverse fasi di età,

**3. 41.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* obiettivi *con la seguente:* fini.

**3. 9.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* seguenti obiettivi: *aggiungere le seguenti:* nei primi due bienni il raggiungimento di quei traguardi che valorizzano la primarietà dell'esperienza formativa, cognitiva ed affettiva attraverso l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base; nel quinto anno il graduale passaggio dalle aree tematiche alle metodiche disciplinari; nell'ultimo biennio la conquista di un primo livello di secondarietà attraverso la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il passaggio dalle aree tematiche alle discipline. Nell'ultimo anno della scuola di base deve essere garantita una attività sistematica ed intenzionale di orientamento scolastico che permetta agli studenti di valutare le proprie attitudini e di conoscere

le diverse possibilità offerte sia dalla scuola che dall'istruzione professionale.

**3. 42.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: artistico aggiungere le seguenti: e fisico motorio.*

**3. 43.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ; apprendimento di nuovi mezzi fino a: nonché la conoscenza con le seguenti: scientifico; prima conoscenza del passato umano e dello spazio geografico; avvio alla padronanza di una o più lingue europee ed all'uso dei mezzi multimediali; consapevolezza.*

**3. 44.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e ad offrire agli stessi con le seguenti: ; acquisizione delle.*

**3. 45.** Dalla Chiesa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: spaziali e temporali con le seguenti: geografiche e storiche.*

**3. 46.** Dalla Chiesa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la conoscenza con le seguenti: della consapevolezza.*

**3. 47.** Dalla Chiesa.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della convivenza civile aggiungere le seguenti: in particolare è sviluppata la conoscenza della lingua e cultura locale.*

**3. 49.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: coerenti con l'età con le seguenti: corrispondenti all'età.*

**3. 10.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: coerenti con l'età degli alunni; aggiungere le seguenti: l'armonico sviluppo delle capacità critiche, di espressione e comunicazione;*

**3. 50.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: progressivo sviluppo fino alla fine del periodo con il seguente periodo: Obiettivi del secondo quadriennio sono il consolidamento e lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità acquisite negli anni precedenti e l'approfondimento degli insegnamenti fondamentali nelle grandi aree umanistica, scientifica, tecnologica ed artistica, anche al fine di favorire la maturazione di capacità critiche.*

**3. 51.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: progressivo sviluppo del curriculum fino a: saperi di base; con le seguenti: . Il curriculum deve essere orientato secondo uno sviluppo progressivo da un'impostazione predisciplinare alla definizione via via di ambiti disciplinari ed infine di singole discipline, consolidando ed ampliando i saperi di base. Nell'ultimo anno vengono attuate.*

**3. 48.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: sistematiche.*

**3. 3.** De Murtas.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: orientamento fino alla fine del periodo con le seguenti: orientamento scolastico e di approfondimento di temi specifici che permettano agli studenti di valutare le proprie attitudini e di conoscere le diverse possibilità offerte sia dalla scuola che dall'istruzione professionale.*

**3. 52.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: proposte selettive e con la seguente: iniziative.*

**3. 11.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: approfondimento di temi fino a: realtà contemporanea con le seguenti: percorsi specifici in relazione alle capacità e attitudini degli alunni.*

**3. 53.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche collegati con gli aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea.*

**3. 54.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche collegati con gli aspetti aggiungere la seguente: sociali,*

**3. 55.** Dalla Chiesa.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: una scelta fondata aggiungere le seguenti: sulla ricerca delle propensioni del singolo alunno e.*

**3. 56.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del ciclo secondario con le seguenti: delle scuola secondaria superiore.*

**3. 12.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**3. 57.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del ciclo primario con le seguenti: della scuola elementare e della scuola media.*

**3. 13.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* La redistribuzione dei docenti nelle diverse articolazioni del ciclo primario tiene conto dei titoli posseduti, delle attitudini e delle professionalità acquisite, ferma restando la possibilità, per ciascun insegnante, di accedere ad una riconversione del ruolo, attraverso appositi corsi di aggiornamento e di formazione. Per la frequenza di tali corsi dovrà prevedersi l'istituzione di un apposito periodo sabba-tico.

*2-ter.* Dal momento che la funzione docente viene espletata nel medesimo ciclo di riferimento da personale proveniente da ordini di scuola diversi, tutti gli insegnanti vengono inquadrati nel medesimo ruolo ordinario, attualmente disposto per gli insegnanti della scuola media di primo grado.

**3. 4.** De Murtas.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il secondo quadriennio è dedicato al consolidamento dell'istruzione di base attraverso gli apprendimenti disciplinari. Negli ultimi due anni vanno previsti per-

corsi didattici differenziati con valenza orientativa in relazione alle capacità e attitudini degli alunni.

**3. 58.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'ammissione alla scuola di base è consentita ai bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico il sesto anno di età.

**3. 59.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al termine della scuola di base è consentito il proseguimento dell'obbligo di istruzione nei centri di istruzione e formazione professionali di competenza regionale e accreditati dal Ministero della pubblica istruzione.

**3. 61.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 62.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al termine della scuola di base viene rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

**3. 63.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. A conclusione della scuola di base gli insegnanti sono tenuti ad esprimere una motivata valutazione delle capacità acqui-

site che serva come base per la personalizzazione del percorso nel biennio finale dell'obbligo.

**3. 60.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. A conclusione della scuola di base gli insegnanti sono tenuti ad esprimere una motivata valutazione delle competenze e capacità acquisite dagli alunni che serva come base di orientamento per la personalizzazione del percorso nel biennio finale dell'obbligo. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.

**3. 65.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 3, sostituire le parole: di base con la seguente: media*

**3. 14.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 3, sostituire le parole da: di Stato fino a: per la successiva con le seguenti: di idoneità al biennio successivo. A conclusione dell'esame, la Commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare un'indicazione orientativa, non vincolante, per la.*

**3. 64.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: dal quale deve emergere fino a: dell'area e dell'indirizzo.*

**3. 67.** Sbarbati, Mazzocchin.

*Alla rubrica, sostituire le parole: di base con le seguenti: elementare e alla scuola media.*

**3. 15.** Giovanardi, Follini.

*Alla rubrica, sostituire le parole: di base con la seguente: primaria.*

**3. 18.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del lavoro.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola di base possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del

territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

**3. 03.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non compromettere il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare le classi normali della scuola di base.

2. Sono previste invece, di regola nello stesso edificio o in scuole cosiddette polo, strutture particolarmente idonee, fornite di adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi. In tali strutture gli insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un gruppo, medico-psico-pedagogico ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi di apprendimento.

3. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti istituti specializzati.

**3. 02.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Nei primi due bienni della scuola di base è assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua italiana, storia, geografia, matematica, scienze.

2. Al docente prevalente sono affiancati docenti specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingue straniere, educazione motoria ed educazione fisica, educazione artistica, religione per coloro che se ne avvalgono.

3. Con l'inizio del terzo biennio sono introdotti gli insegnamenti delle seguenti

discipline: latino, chimica, fisica, applicazioni tecniche.

**3. 01.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Attività di orientamento).*

1. L'attività di orientamento e recupero ha lo scopo di integrare, consolidare e potenziare le conoscenze ed abilità acquisite nei bienni precedenti e di favorire il processo di orientamento scolastico e professionale.

2. Per assicurare l'armonico sviluppo della personalità degli alunni e per agevolare un più consapevole e motivato orientamento rispetto al ciclo secondario, alle attività di formazione professionale ed al mondo del lavoro, i consigli di classe programmano, sulla base delle verifiche iniziali, organici progetti di recupero e approfondimento, integrandoli con attività sistematiche di orientamento idonee ad offrire agli alunni occasioni molteplici di esperienze concrete in settori operativi diversi.

3. Tali attività, organizzate per brevi cicli, possono consistere in:

a) seminari di informazione su attività e problemi di carattere professionale;

b) sessioni di lavoro e visite guidate presso industrie, laboratori, uffici, aziende agricole e artigiane, musei, archivi, biblioteche, scavi archeologici ed altri centri di attività di interesse economico, professionale e culturale;

c) cicli di lezioni ed esercitazioni che attraverso l'approfondimento o l'estensione di argomenti affini a quelli delle materie del piano di studi, agevolino l'inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del ciclo primario l'alunno può accedere ai corsi di formazione professionale o iscriversi al primo anno del ciclo secondario previo il superamento dell'esame di Stato.

4. L'organizzazione pratica dell'orientamento è di competenza dei consigli di classe responsabili dell'anno di orientamento, che programmano le diverse iniziative di concerto con i consigli di istituto, cui le proposte dei consigli di classe debbono essere presentate. All'uopo la scuola può avvalersi:

a) di esperti delle diverse attività;

b) di personale in servizio presso centri regionali di formazione e di orientamento professionale;

c) di rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e della produzione.

5. Tale personale è retribuito forfetariamente in rapporto alle prestazioni richieste e concordate.

**3. 04.** Sbarbati, Mazzocchin.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Riduzione delle tariffe elettriche)**

CONTENTO, FINI, SELVA e RASI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ancora nel mese di luglio, Alleanza Nazionale denunciava il comportamento del Governo D'Alema che, attraverso il DPEF, ha imposto all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas un intervento « graduale » sulla riduzione delle tariffe, impedendo così che i benefici previsti per i consumatori potessero essere maggiori già a partire dal 1° gennaio del 2000;

Alleanza Nazionale, tra l'altro, criticava il comportamento del Governo D'Alema proprio alla luce del consistente aumento del prezzo del petrolio che si andava delineando fin dai mesi precedenti alla discussione parlamentare sul DPEF e che avrebbe comportato sostanziosi incrementi della benzina, del combustibile per riscaldamento e delle tariffe elettriche e del gas;

dalla lettura della nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato — recentemente resa pubblica dalla competente Autorità — si può verificare come proprio la « gradualità » imposta dal Governo abbia finito per determinare un maggiore aggravio del prezzo di cessione dell'energia generata rispetto alla tariffa iniziale ipotizzabile in assenza di ogni interferenza da parte dell'Esecutivo;

a fronte degli aumenti delle tariffe dovuti al costo della materia prima, i cit-

tadini italiani hanno avuto notizia dell'investimento da parte « Enel spa » di una somma vicina ai mille miliardi per rilevare azioni della società « Telepiù », di ulteriori tremila miliardi quale acconto sul maggior prezzo per acquisire la proprietà e la gestione di aziende pubbliche per la distribuzione dell'acqua, e, infine, di un dividendo di circa quattromila miliardi da attribuire al Tesoro;

se non ritenga di accogliere la proposta di Alleanza Nazionale che invita il Governo ad adottare le iniziative necessarie per attenuare l'impatto che gli aumenti del petrolio stanno avendo sulle bollette dei cittadini italiani, riconsiderando, a favore del consumatore, la « gradualità » imposta dall'Esecutivo nel DPEF approvato dal Parlamento al fine di permettere una maggiore diminuzione della « nuova tariffa elettrica » che entrerà in vigore il 1° gennaio 2000 anche rivedendo, ove possibile, i meccanismi che concorrono all'imposizione fiscale che influisce sul costo complessivo sopportato dagli utenti per la fornitura di energia elettrica e di gas.

(3-04226)

(14 settembre 1999)

**(Sezione 2 - Interventi urgenti per l'autostrada A4 nel tratto Milano-Bergamo-Brescia)**

FROSIO RONCALLI e STUCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'autostrada A4 da Milano a Bergamo e da Bergamo a Brescia, sulla quale tran-

sitano circa 200 mila autoveicoli al giorno, ha registrato lo scorso anno migliaia di incidenti con un bilancio terrificante di morti e feriti e con gravi ripercussioni sul sistema economico imprenditoriale del nord;

tutti i giorni i lavoratori del nord che utilizzano la A4 devono fare i conti con una situazione di intasamento cronico, di tensione continua, di code improvvise e blocchi quotidiani;

i progetti alternativi che possono sgravare la A4 non sono di immediata soluzione;

le soluzioni prospettate da questo ministero nell'incontro tenutosi qualche giorno fa presso il comune di Bergamo non sembrano risolvere in modo definitivo le gravi problematiche in essere —:

quali interventi urgenti intenda adottare al fine di evitare ulteriori perdite di vite umane, costi suppletivi per le aziende e per coloro che utilizzano questa autostrada al fine di realizzare al nord una rete autostradale degna di tale nome.

(3-04221)

(14 settembre 1999)

**(Sezione 3 - Corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno ai portatori di handicap)**

ACCIARINI, CAMPATELLI, NAPPI e VIGNALI. — *Al Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

alcune Università italiane hanno stipulato convenzioni con enti privati per appaltare i corsi di specializzazione destinati a coloro che vogliono insegnare a bambini e ragazzi portatori di *handicap*;

il ruolo delle Università, esaltato formalmente dalla intestazione e dalle firme sui bandi d'iscrizione, risulterebbe assai limitato dal punto di vista del controllo delle garanzie scientifiche di detti corsi;

le iscrizioni risultano assai onerose per coloro che vogliono fruire di tale opportunità, poichè la spesa si aggira intorno ai dieci milioni per studente —:

quali misure intenda adottare per ridare certezza e trasparenza alla qualità della formazione in questo campo, tutelando così sia i giovani studenti, sia i portatori di *handicap*. (3-04220)

(14 settembre 1999)

**(Sezione 4 - Misure per contrastare la dispersione scolastica)**

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'apertura dell'anno scolastico l'Eurispes ha fornito dati allarmanti sul fenomeno dell'abbandono scolastico: infatti su mille ragazzi iscritti al primo anno di scuola media, 47 lasciano senza aver conseguito la licenza;

nel corso di un'audizione presso la commissione competente, in occasione dell'avvio di una indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, il Ministro si era impegnato ad assumere seri provvedimenti per contrastare il grave fenomeno —:

quali siano state le misure poste in essere ad oggi e quali preveda di dover assumere nell'immediato futuro al fine di contrastare concretamente una situazione che pone il nostro Paese tra i primi in Europa per quanto riguarda la dispersione scolastica e tra gli ultimi per livello di istruzione. (3-04223)

(14 settembre 1999)

RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

se la nuova « maturità » ha funzionato, superando le aspettative, restano le

cifre della « mortalità » scolastica a ricordarci che le piaghe, sulle quali aveva richiamato l'attenzione la « Lettera a una professoressa » di Don Milani, non sono tutte sparite»; così ha affermato in una dichiarazione alla stampa il collega onorevole Bianchi, commentando i dati resi noti dall'Eurispes; ovvero, che il 33 per cento degli italiani non è andato oltre gli studi elementari e che, su 1000 iscritti in prima media, 417 lasciano senza la licenza;

già Tullio De Mauro aveva portato un'altra statistica a documentazione della gravissima piaga della dispersione scolastica, affermando che su 100 bambini che siedono oggi sui banchi di prima elementare solo 40 raggiungono un diploma di scuola media superiore e solo 10 la laurea;

d'altra parte una delle ragioni fondamentali che hanno indotto ad una riforma profonda della scuola sta nel fatto che il nostro paese non poteva più tollerare che un terzo dei suoi ragazzi uscisse dal sistema formativo senza un diploma o una qualifica professionale;

nella consapevolezza che ulteriori dati significativi emergeranno dalla indagine conoscitiva che la VII Commissione della Camera sta conducendo sul fenomeno, insieme ad utili indicazioni per affrontare adeguatamente il problema, quale sia l'andamento attuale del fenomeno suddetto e quali siano le iniziative del ministero per arginarlo e, almeno in prospettiva, superarlo definitivamente.

(3-04224)

(14 settembre 1999)

**(Sezione 5 - Orientamenti del Governo in tema di obiezione di coscienza)**

LAVAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha varato il 10 settembre 1999 un decreto-legge che stanZIA 51 mi-

liardi per il 1999 per il Fondo nazionale per il servizio civile e che impone alla Corte dei conti i termini per l'approvazione del regolamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile —:

se non intenda affrontare in tempi rapidi e senza demagogia il problema complessivo dell'obiezione di coscienza — senza ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza che mortifica le prerogative del Parlamento e, in questo caso, ha leso l'autonomia della Corte dei conti — valutando pure di dare maggiore spazio al volontariato affinché coloro che vogliono svolgere un servizio socialmente utile possano anche essere retribuiti in modo adeguato.

(3-04222)

(14 settembre 1999)

GAMBALE, ALBANESE e PISCITELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il progetto governativo di riforma delle forze armate, che afferma l'idea di un esercito composto da volontari professionisti, rischia di cancellare la possibilità del servizio civile nazionale, come nuovo ruolo per adempiere il « sacro dovere » di difesa della Patria (articolo 52 della nostra Costituzione) e il diritto personale ed inviolabile all'obiezione di coscienza, già legge dello Stato;

si condividono le preoccupazioni del mondo del volontariato circa il fatto che una questione così rilevante per il Paese sia tenuta sotto tono, senza un adeguato confronto culturale etico e politico, e soprattutto si intravede il rischio di vedere sottratte alla comunità civile enormi risorse e preziose energie di impegno concreto e solidale rappresentato dagli obiettori di coscienza impegnati nel sociale;

come il Governo intenda tutelare il diritto-dovere di servire « in modo originale » la Patria e di praticare la solidarietà, come ha riconosciuto la sentenza n. 75 del

28 febbraio 1992 della Corte Costituzionale e se intenda proseguire sulla strada intrapresa dal Governo Prodi che il 12 febbraio 1997 presentò un disegno di legge per l'istituzione del Servizio civile nazionale, nell'ambito di un modello di difesa moderno, che contemperì l'esigenza di avere

forze armate qualitativamente preparate per la partecipazione a operazioni internazionali e la promozione di una cultura della « responsabilità civile » e della pace, rappresentata dagli obiettori di coscienza.

(3-04225)

(14 settembre 1999)

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Sulla morte dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri appartenente alla brigata Folgore)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il 16 agosto 1999, all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa, sede del centro di addestramento dei paracadutisti della brigata Folgore, è stato trovato morto Emanuele Scieri, un giovane paracadutista in servizio di leva, in forza solo da poche ore presso la stessa caserma;

il corpo del giovane viene ritrovato all'interno della caserma davanti ad una scala-torre, da dove sarebbe caduto dopo un volo di oltre dieci metri, a quasi tre giorni dalla sua scomparsa;

dalla tarda serata di venerdì 13 agosto, giorno in cui Emanuele Scieri è risultato assente al contrappello fino al ritrovamento del suo corpo, avvenuto il lunedì successivo, nessuno ha ordinato né effettuato alcuna ricerca all'interno della caserma, anche se alcuni commilitoni avevano confermato con certezza agli ufficiali che avevano visto Emanuele Scieri rientrare il venerdì stesso;

su tutta questa vicenda pesa fortemente il sospetto di un ennesimo atto di nonnismo, anche alla luce dell'autopsia effettuata sul corpo del giovane;

immediatamente i vertici militari (dal colonnello Corradi al generale Calogero Cirneco, fino al capo di stato maggiore del

comando militare centro, generale Alfonso Sportelli) hanno fatto irresponsabilmente quadrato nel respingere *a priori* qualunque ipotesi legata al nonnismo;

il generale Enrico Celentano, comandante della brigata Folgore, ha redatto una sorta di vergognoso « zibaldone » di 120 pagine, una sorta di materiale da lui raccolto nel corso degli anni, giustificato dallo stesso generale come un insieme di « idee positive accanto a provocatorie esperienze dissacranti e incivili » da utilizzare nei dibattiti, ma che in realtà, ad avviso dell'interpellante, risulta essere un *dossier* pieno di incitamenti al nonnismo e al razzismo, tanto da creare qualche dubbio perfino al suo ideatore che nel luglio scorso ne aveva infatti chiesto il ritiro;

non è la prima volta che a Pisa si verificano episodi di nonnismo, e comunque troppi sono i casi che hanno visto protagonisti reparti di parà della Folgore; per ultimi, solo un anno fa, due episodi: un militare picchiato e costretto a bere un bicchiere di urina, e un altro ricoverato in ospedale per un calcio ai testicoli, che avevano comportato a quanto risulta all'interpellante la rimozione del comandante del centro addestramento dei parà, colonnello Enrico Ansano Nardi;

l'Osservatorio permanente sul nonnismo istituito dallo stato maggiore della Difesa evidenzia come solo nel 1998 sono stati denunciati 268 episodi (che hanno avuto come vittime 375 soldati) riconducibili al nonnismo —:

se non si ritenga necessario avviare un'ispezione ministeriale al fine di verifi-

care le eventuali responsabilità nella gestione della caserma riguardo all'osservanza delle disposizioni per combattere il fenomeno del nonnismo;

se non sia giunto il momento — ancora prima che vengano accertate eventuali responsabilità penali — di dare un forte e concreto segnale di cambiamento, mettendo in atto una vera e propria campagna per la sicurezza nelle caserme;

se — al fine di favorire lo strumento della denuncia, quale importante deterrente all'incivile pratica del nonnismo — non ritenga utile studiare un meccanismo che preveda la massima tutela del giovane che denunci casi di sopraffazione, pensando, per esempio, ad un'immediata sua messa in congedo temporaneo, in attesa degli accertamenti dell'autorità giudiziaria, così da sottrarlo alla paura di possibili e probabili ritorsioni.

(2-01903) « Paissan ».

(10 settembre 1999).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il comunicato del 24 agosto 1999 del Ministro della difesa, senatore Scognamiglio, sulla destituzione del generale Celentano dal comando della brigata Folgore non chiarisce assolutamente nulla, sembra anzi confermare l'allontanamento dell'alto ufficiale tra poche settimane, contrariamente alla normale aspettativa di un altro anno di comando della brigata;

in un'intervista apparsa lo stesso giorno sul *Corriere della Sera* il Sottosegretario alla difesa, onorevole Gianni Rivera, si dice « stupito della rimozione del generale Celentano dal comando della brigata Folgore, notizia appresa dai giornali »;

il Capo di stato maggiore della difesa, generale Arpino, si è detto a sua volta all'oscuro del provvedimento;

il maldestro e poco motivato atteggiamento del Governo e le speculazioni politiche di gruppi della maggioranza hanno creato una situazione di confusione nelle forze armate, vittime in questi giorni di una forsennata campagna di denigrazione e delegittimazione —:

chi abbia deciso la destituzione del generale Celentano e se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Capo di stato maggiore della difesa abbiano avallato o meno tale decisione.

(2-01918) « Giovanardi ».

(10 settembre 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

la morte del giovane Scieri, paracadutista di leva in servizio a Pisa, ha confermato la drammatica gravità dei fenomeni di violenza nelle caserme, troppo spesso semplicisticamente accomunati sotto l'etichetta di « nonnismo » —:

quali iniziative il Governo abbia preso o intenda urgentemente intraprendere per scongiurare per l'avvenire il ripetersi di eventi delittuosi nelle caserme ai danni di giovani di leva e quali iniziative l'esercito abbia intrapreso per accertare in particolare i responsabili del gravissimo incidente di Pisa.

(2-01910) « Soro, Romano Carratelli ».

(10 settembre 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

la oscura vicenda della morte nella caserma « Gamerra » di Pisa del giovane paracadutista della Folgore Emanuele Scieri ha suscitato vivissimo allarme nella opinione pubblica e grande dolore ed inquietudine per le modalità della morte —:

quali siano i risultati finora raggiunti nelle indagini e se siano state accertate responsabilità;

quanti siano gli episodi di nonnismo registrati dalle competenti autorità militari;

quali iniziative siano state assunte e si intendano intraprendere in ragione degli episodi di violenza registrati in diverse caserme;

se il Governo ritenga di avviare una indagine approfondita sulla situazione nelle caserme e sulla condizione militare, anche in vista della progettata riforma generale della leva e dell'introduzione del servizio militare femminile.

(2-01916) « Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo ».

(10 settembre 1999).

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il 16 agosto 1999 è stato ritrovato all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa il cadavere del militare di leva Emanuele Scieri, scomparso la sera del 14 agosto, poche ore dopo essere giunto alla Scuola militare di paracadutismo;

gli elementi emersi fino a questo momento sulle modalità del decesso del militare, confermati dal perito medico legale di parte, inducono a credere che non si sia trattato di un suicidio o di una morte accidentale;

ciò che si è appreso finora del tragico episodio porta a privilegiare l'ipotesi che il giovane possa essere rimasto vittima di un atto di « nonnismo »;

la morte sarebbe stata causata dalla caduta da una torre della caserma, avvenuta la sera del 14 agosto, e Scieri sarebbe rimasto agonizzante per circa 10 ore all'interno della caserma senza che alcuno lo vedesse e gli prestasse soccorso. Il cadavere è stato rinvenuto nel primo pomeriggio del 16 agosto, pur essendo la zona sottoposta a controlli più volte nell'arco delle 24 ore;

contro ogni evidenza, i vertici militari del corpo e della caserma, e perfino il cappellano militare, smentiscono che possa essersi trattato di un episodio di « nonnismo », ma non forniscono spiegazioni compatibili con la dinamica dei fatti per quella che appare una morte certamente non accidentale avvenuta all'interno di una caserma —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo in relazione alla sua politica generale di controllo e di indirizzo sull'attività militare;

se non ritenga di dover riferire in tempi brevissimi al Parlamento su un episodio di inaudita gravità, avvenuto peraltro in un reparto che nel recente passato è stato al centro di polemiche per episodi di « nonnismo »;

se risulti al vero che la vita del giovane paracadutista poteva essere salvata ove i controlli all'interno della caserma fossero stati efficaci ed avessero consentito il ritrovamento del militare ferito e se non ritenga di dover rimuovere dagli incarichi il responsabile della caserma ed il responsabile del reparto che hanno dimostrato di non essere in grado di assicurare l'incolumità dei giovani loro affidati e controlli adeguati all'interno della caserma, come evidenziato del fatto che il cadavere di Scieri è stato ritrovato dopo oltre 60 ore dalla caduta, dopo una lunga agonia, che ne ha causato la morte;

se non ritenga grave che lo stesso comandante, generale Enrico Celentano abbia diffuso tra le giovani reclute lo « Zibaldone » il cui contenuto — ormai noto — punta ad esaltare la violenza, il *machismo* e l'antimeridionalismo, culture certamente in contraddizione con il principale fine del servizio di leva e cioè la formazione di una forte coscienza nazionale;

se risulti che, nonostante le dichiarazioni dei responsabili militari riportate dalla stampa, i quali escludono il « nonnismo » quale possibile causa della morte di Emanuele Scieri, un militare della stessa compagnia cui era stato assegnato il militare siciliano, era stato punito nei giorni

scorsi per atti di prevaricazione e violenza nei confronti delle reclute;

se non ritenga indispensabile avviare immediatamente una indagine in tutte le caserme italiane per verificare se il fenomeno del « nonnismo » sia presente, in quale misura e se vi siano tolleranza e copertura da parte dei vertici delle caserme. La mancanza di una tempestiva risposta dello Stato dinanzi ad un militare assassinato all'interno di una caserma può ingenerare infatti la sensazione che da parte dei vertici governativi e militari non vi sia la determinazione necessaria a colpire, con la durezza e l'ampiezza che la vicenda richiede, quei comportamenti e quelle mentalità che, oltre ai gravissimi riflessi di ordine penale, infangano l'immagine e l'onore dei paracadutisti e dell'esercito italiano.

(2-01919) « Prestigiacomò, Pecorella ».

(14 settembre 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il 16 agosto 1999, nel centro di addestramento dei paracadutisti della brigata Folgore, nella caserma « Gamerra » di Pisa, veniva rinvenuto il corpo senza vita del giovane Emanuele Scieri, paracadutista in forza solo da poche ore presso la stessa caserma;

il corpo del giovane Emanuele Scieri veniva rinvenuto davanti ad una scalatorre dalla quale, si suppone, sarebbe caduto dopo un volo di circa 10 metri;

pur essendo stato visto rientrare in caserma da alcuni commilitoni, il giovane militare di leva è risultato assente al contrappello dalla tarda serata di venerdì 13 agosto 1999, fino al rinvenimento avvenuto il lunedì successivo, senza che si operasse alcun concreto tentativo di ricerca all'interno della caserma;

pur essendo stato fatto immediatamente « quadrato » dai vertici militari, ad avviso degli interpellanti, nel respingere ogni ipotesi di collegamento del decesso della giovane recluta con fenomeni di « nonnismo », nell'opinione pubblica si è invece radicato il convincimento contrario;

tale convincimento è stato avvalorato dal rinvenimento di un vergognoso « zibaldone » redatto dal generale Enrico Celenzano, comandante della brigata Folgore, nel quale sono contenuti pericolosi incitamenti al nonnismo e al razzismo;

quasi contestualmente (nei mesi di luglio e di agosto) altri gravi fenomeni di « nonnismo » si sono verificati nella caserma di Baiano di Spoleto (battaglione logistico granatieri di Sardegna), a Bagnoli di Sopra in provincia di Padova (80° corpo intercettori), a Roma (Forte Boccea) e Cagliari (Aves) —:

se siano state accertate le cause e le eventuali responsabilità della morte di Emanuele Scieri;

quali siano le iniziative in proposito dell'amministrazione della difesa; più in generale, di fronte al riemergere di atti di gratuita violenza in parte riconducibili a fenomeni di « nonnismo », quali propositi e quali iniziative il Governo intenda assumere per neutralizzare fenomeni inaccettabili per la sicurezza e la dignità di chi presta il servizio militare.

(2-01920) « Manzione, Di Nardo, Fronzuti ».

(14 settembre 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

dagli elementi emersi sia dalle testimonianze sia dalla ricostruzione degli eventi, Emanuele Scieri, il giovane allievo paracadutista della brigata Folgore della caserma « Gamerra » di Pisa, sarebbe morto in seguito ad un atto « nonnismo »;

al gravissimo atto di « nonnismo » (doveva dimostrare il suo « coraggio » di paracadutista) deve aggiungersi il fatto che, dopo la tragica caduta dalla scala-torre, il giovane militare non è stato soccorso ed è stato lasciato morire (il corpo è stato rinvenuto dopo 3 giorni);

indipendentemente dalle indagini della magistratura, vi sono questioni disciplinari di esclusiva responsabilità dell'amministrazione militare. Se il corpo è stato ritrovato dopo tre giorni significa che in quell'arco di tempo nessuna ronda si è recata in prossimità della torre o, se esse sono state effettuate, emergerebbe una totale loro negligenza nel non aver individuato un cadavere (tra l'altro già in stato di decomposizione) in una zona interna della caserma;

inquietanti dubbi sono sollevati anche dal fatto che gli appelli ed i contrappelli che anche presso la « Gamerra » si effettuano per controllare se tutta la forza è rientrata in caserma non siano stati in grado di rilevare l'assenza dello Scieri o, se ciò è avvenuto, si è omesso di dare l'allarme per cominciarne le ricerche;

sono purtroppo numerosi i casi di nonnismo avvenuti all'interno della scuola militare di Pisa e che hanno coinvolto il corpo dei parà: nel marzo del 1998 un allievo paracadutista rifiutò di consegnare a due « nonni » la sigaretta che gli avevano richiesto. Per « punizione » fu picchiato e costretto a bere un bicchiere d'urina; nell'aprile dello stesso anno un ragazzo fu colpito ai testicoli durante una rissa nelle camerate e fu operato urgentemente all'ospedale militare di Bologna;

la Folgore è stata protagonista dello scandalo delle torture in Somalia, coi parà fotografati mentre univano due elettrodi ai testicoli di un prigioniero somalo ed altri che stupravano con una bomba illuminante una donna somala. I lavori della commissione Gallo, incaricata di indagare su questi fatti, pur tra omissioni ed incompletezza, non ha potuto fare a meno di denunciare lo stato di alterazione e di sopraffazione che esisteva dentro il corpo dei parà;

che il nonnismo sia funzionale alla gestione gerarchica della truppa e come esso sia incentivato dalle stesse gerarchie è dimostrato dal cosiddetto « Zibaldone del nonnismo » redatto dal generale Celentano, comandante del corpo della Folgore. Nello « Zibaldone », che denota tra l'altro una sottocultura sprezzante dei valori democratici, è possibile leggere pensieri espresamente razzisti ed in alcuni passi anche fascisteggianti —:

quali siano le ragioni per le quali non si è provveduto alla immediata destituzione del generale Celentano dalla sua carica di comandante della Folgore nonostante lo « Zibaldone » rappresenti un prova inconfutabile di legittimazione del « nonnismo »;

se non ritenga giunto il momento di sciogliere questi reparti la cui identità, ad avviso degli interpellanti, non è la fedeltà al dettato costituzionale ma un misto di rambismo, *machismo* e sopraffazione, ovvero una cultura non accettabile in una società democratica;

se non ritenga doveroso istituire una commissione d'inchiesta sul corpo della Folgore;

se non ritenga di dover istituire un numero telefonico verde per denunciare i casi di « nonnismo » gestito da civili e consentire ai militari che subiscono le sopraffazioni di rivolgersi ad un difensore civico *ad hoc* in grado d'intervenire con proprie prerogative nelle caserme.

(2-01921) « Nardini, Malentacchi, Mantovani, Vendola, Valpiana, Cangemi ».

(14 settembre 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il 16 agosto 1999, all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa, è stato ritrovato il cadavere del militare di leva Ema-

nuele Scieri, scomparso la sera del 13 agosto 1999, poche ore dopo essere giunto presso la sede del centro di addestramento dei paracadutisti della Brigata Folgore;

il corpo del giovane, di 26 anni, è stato ritrovato, a quasi tre giorni dalla sua scomparsa, all'interno della caserma, davanti a una scala-torre, da dove sarebbe caduto, dopo un volo di oltre dieci metri;

secondo la ricostruzione riferita alla famiglia dai responsabili e riportata dalla stampa, il giovane militare, arrivato in caserma il 13 agosto alle ore 13, alle ore 16,30 andava in libera uscita, alle ore 22 telefonava alla famiglia dal centro storico di Pisa, ma già al contrappello, effettuato alle ore 23,15 di quel giorno, risultava assente. Dalla tarda serata di venerdì 13 agosto fino al ritrovamento del corpo del militare, avvenuto il lunedì successivo, nessuno ha ordinato nè effettuato alcuna ricerca all'interno della caserma, anche se alcuni commilitoni avevano confermato agli ufficiali di avere visto Emanuele Scieri con certezza al loro rientro in caserma il venerdì stesso;

la morte del militare, per i modi e le circostanze in cui è avvenuta, ha sollevato interrogativi che portano a privilegiare l'ipotesi che il giovane possa essere rimasto vittima di un atto di « nonnismo »;

gli elementi emersi fino a questo momento sulle modalità del decesso del militare e confermati dal perito medico legale di parte, quali la posizione del cadavere, inducono infatti a credere che non si sia trattato di un suicidio o di una morte accidentale; inoltre le lesioni riscontrate sul corpo fanno ipotizzare atti di violenza subiti dal giovane, prima di essere costretto a salire sulla torre;

un commilitone, nel corso di un'intervista televisiva, ha affermato che nel tragitto Firenze-Pisa, che il gruppo di militari di leva ha effettuato in pullman, sono stati esercitati, lo stesso giorno della morte di Emanuele Scieri, atti di « nonnismo »;

nel bar di fronte alla caserma, alcuni militari, all'ascolto di detta intervista,

avrebbero inveito e minacciato il commilitone autore della predetta dichiarazione, mostrando in tal modo come sia resa impossibile la denuncia di fatti di « nonnismo » all'interno delle caserme;

nonostante tale clima, i vertici militari del corpo e della caserma hanno smentito, contro ogni evidenza, che possa essersi trattato di un episodio di « nonnismo », ma non hanno fornito spiegazioni compatibili con la dinamica dei fatti, assumendo in tal modo un atteggiamento di copertura nei confronti degli eventuali responsabili del gravissimo fatto di sangue;

l'opinione pubblica è stata colpita dai tragici particolari della morte del giovane, scomparso per tre giorni e successivamente ritrovato in un cortile della caserma « Gammerra », nel quale era rimasto agonizzante per un interminabile periodo di tempo, durante il quale nessuna notizia è pervenuta né alle autorità militari, né alla famiglia in ordine alla sua presunta scomparsa;

ad aggravare le responsabilità dei comandi militari contribuiscono alcune notizie dalle quali risulta che i commilitoni del giovane Scieri hanno avvertito i superiori della presenza in caserma del militare, in particolare uno di essi avrebbe dichiarato al magistrato di avere visto Emanuele Scieri allontanarsi verso la torretta in caserma dopo le ore 22,00 ed è stato inviato in licenza subito dopo l'interrogatorio —:

quali siano i risultati finora raggiunti nelle indagini e se siano state accertate responsabilità;

se nessuno dei superiori responsabili si sia allertato per la scomparsa del militare; se sia vero che non siano stati inviati fonogrammi ai carabinieri o comunicate notizie sull'accaduto alla famiglia, alla quale, con scandalosa disumanità, sarebbe stata invece comunicata, il 16 agosto, la notizia del suicidio del giovane;

se risulti effettivamente che la sera dell'episodio che ha portato alla morte di Emanuele Scieri i superiori del militare, ai

commilitoni allarmati, hanno detto che il giovane era scappato dalla caserma, impedendo in tal modo che si mettesse in moto l'organizzazione delle ricerche;

se risulti al vero che la vita del giovane paracadutista poteva essere salvata ove i controlli all'interno della caserma fossero stati immediati ed efficaci ed avessero consentito il ritrovamento del militare ferito;

se risulti che, nonostante le dichiarazioni dei responsabili militari riportate dalla stampa, i quali hanno escluso il « nonnismo » quale possibile causa della morte di Emanuele Scieri, un militare della stessa compagnia era stato punito nei giorni precedenti per atti di prevaricazione e violenza nei confronti delle reclute;

se non risponda al vero che, nel caso in cui un simile episodio si fosse verificato in una fabbrica, la magistratura ordinaria avrebbe immediatamente aperto un'inchiesta, inviando ai presunti responsabili avvisi di garanzia, e se esistano, viceversa, dei limiti invalicabili all'interno delle caserme italiane;

se non sia urgente un forte e concreto segnale di cambiamento, attraverso una vera e propria campagna per la sicurezza nelle caserme, al fine di scongiurare per il futuro il ripetersi di eventi delittuosi ai danni di giovani di leva;

se non sia altresì urgente prevedere la massima tutela dei giovani che denuncino casi di sopraffazione, sottraendoli a possibili e probabili ritorsioni, anche tramite un'immediata messa in congedo temporaneo o, nel caso di grave rischio per l'incolumità personale, con l'invio al servizio civile;

se il Governo ritenga di avviare un'indagine approfondita sulla situazione nelle caserme, sulla condizione militare, anche in vista della progettata riforma della leva e dell'introduzione del servizio militare femminile;

quali siano le ragioni per le quali il generale Enrico Celentano, comandante

della brigata Folgore, compilatore e diffusore di un ormai tristemente noto « zibaldone », ricco di incitamenti alla violenza, al « machismo » ed all'antimeridionalismo, sia stato prima rimosso e successivamente ricollocato nel suo ruolo;

se il Governo intenda presentare una iniziativa legislativa al fine di configurare gli atti di « nonnismo » nelle caserme come una autonoma fattispecie di reato.

(2-01922) « Mussi, Spini, Rizza, Ruffino, Ruzzante, Caruano ».

(14 settembre 1999).

PISCITELLO. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

il 16 agosto 1999, nella caserma « Gammerra » di Pisa, è stato trovato il corpo senza vita di Emanuele Scieri, paracadutista di leva in forza alla divisione « Folgore »;

il giovane militare di 26 anni, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto il 13 agosto, appena poche ore dopo l'arrivo al centro di addestramento paracadutisti;

la morte del soldato, per i modi e le circostanze in cui è avvenuta, ha sollevato interrogativi ai quali le autorità militari non hanno ancora dato esaurienti risposte;

secondo la ricostruzione, riferita alla famiglia dai responsabili e riportata dalla stampa, il parà sarebbe arrivato in caserma lo stesso giorno della sua morte alle ore 13, mentre alle ore 16,30 sarebbe andato in libera uscita. Alle ore 22 avrebbe fatto una telefonata alla famiglia dal centro storico di Pisa e, al contrappello delle ore 23,15, sarebbe risultato assente;

dalla ricostruzione si evince che già lo stesso giorno Emanuele Scieri risultava assente e, stranamente, nessuno in caserma si è allertato per la scomparsa del militare;

il cadavere del parà, infatti, è stato rinvenuto soltanto tre giorni dopo all'interno della stessa caserma, ai piedi di una torre utilizzata per asciugare i paracadute;

sempre secondo la versione ufficiale la morte sarebbe stata causata da una caduta accidentale dalla stessa torre, alta una ventina di metri, e sarebbe avvenuta intorno alle ore 22,30 del 13 agosto;

la vicenda, così come ricostruita dalle autorità della caserma, lascia parecchi dubbi irrisolti anche in considerazione della personalità del giovane militare, conosciuto e stimato da tutti come persona responsabile e matura e poco incline a gesti sconsiderati;

Emanuele Scieri era già, nonostante la giovane età, un apprezzato avvocato con prospettive di una carriera professionale promettente;

è difficile credere che un giovane pacato arrivato in caserma da poche ore si inoltri da solo ad esplorare un'area in disuso;

altrettanto difficile è credere che Emanuele Scieri di notte si sia arrampicato da solo e di sua volontà su una torre che non conosceva alta oltre 20 metri —:

quali misure intenda adottare per andare sino in fondo su una vicenda che sempre di più si delinea come un episodio oscuro dai contorni inquietanti;

nel caso si accerti la ricostruzione dei fatti, quali provvedimenti il Ministro intenda assumere nei confronti dei vertici militari della caserma, visto che dalla dinamica dei fatti ipotizzata appare evidente la superficialità delle disposizioni impartite per il controllo del presidio;

se risulti vero che Emanuele Scieri sia rimasto, così come ipotizzato dal medico legale, circa 24 ore in coma sotto la torre senza che nessuno se ne accorgesse, dentro la caserma che, oltre ad essere presidio militare e quindi teoricamente soggetta a ronde di vigilanza continua, è anche sede di uno dei reparti considerati *d'élite* e perciò sottoposto a rigide misure di controllo e di sorveglianza;

se non ritenga utile avviare un'indagine in tutte le caserme italiane per verificare a che punto sono le direttive im-

partite da vari governi per debellare il fenomeno del *nonnismo* e per assicurare maggiore sicurezza ai nostri giovani;

quali iniziative intenda assumere per sconfiggere in maniera definitiva questa pratica violenta nelle caserme che ha già provocato decine di vittime e di episodi umilianti per i giovani militari e che si configura come un cancro maligno che fa perdere credibilità e prestigio alle nostre forze armate e allo Stato italiano.(3-04210)

(14 settembre 1999).

(ex 4-25270 del 10 settembre 1999).

BONO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'opinione pubblica nazionale è stata fortemente scossa dell'incredibile tragedia verificatasi all'interno del centro addestramento paracadutisti presso la caserma « Gamerra » di Pisa, che è costata la vita al giovane soldato di leva siracusano Emanuele Scieri;

la gravità della vicenda è da attribuire non solo al fatto in sé del procurato decesso di un giovane brillante e ricco di prospettive, il cui unico torto è stato di volere servire la Patria in divisa, a differenza di tanti che utilizzano, spesso furbescamente, le scappatoie che offre la legge, ma soprattutto alle modalità che ne hanno caratterizzato lo svolgersi;

in particolare, appare incredibile che un soldato possa sparire per giorni alla rilevazione dei colleghi e dei superiori, ed essere poi scoperto cadavere in un cortile della medesima struttura militare, nel quale era rimasto agonizzante per un lunghissimo, interminabile tempo;

alla luce di ciò, ad avviso dell'interrogante, appaiono beffardi e offensivi i goffi e scoperti tentativi di minimizzare l'accaduto da parte del comandante della caserma « Gamerra », che ha lungamente insistito sulla presunta accidentalità del gravissimo fatto di sangue, tentando in tutti i modi di allontanare i sospetti che non si sia, al contrario, al cospetto del-

l'ennesimo barbaro episodio di « nonnismo », che ha già determinato, in passato, tanti drammatici episodi;

nonostante gli impegni assunti dai vertici militari il « nonnismo » continua imperterrito ad imperare, spesso anche grazie all'avallo e alla complice omertà di chi invece avrebbe il dovere di reprimerlo —:

se non ritengano, pertanto, che la tragica fine del giovane Scieri possa almeno contribuire a porre definitivamente rimedio a quello che ormai è diventato un gioco al massacro, cui vengono sottoposti i giovani italiani di leva all'interno delle caserme;

se non ritengano a questo punto opportuno accelerare il più possibile la soppressione del servizio di leva obbligatorio e la conseguente veloce costituzione di un esercito professionale, così come già avviene da anni nei Paesi economicamente e militarmente più avanzati;

quali iniziative intendano intraprendere per accertare a ogni livello possibile tutte le responsabilità attorno alla tragica fine del giovane paracadutista Scieri e consegnare alla giustizia i responsabili di un crimine svoltosi all'interno di una caserma militare, dove lo Stato incredibilmente non riesce neanche a tutelare la sicurezza dei propri figli migliori.

(3-04202)

(10 settembre 1999).

BONO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la tragica morte del paracadutista Emanuele Scieri ha commosso e, al tempo stesso, inorridito l'opinione pubblica nazionale, anche per l'ambiguità e l'oggettiva superficialità, ad avviso dell'interrogante, con cui è stata gestita da parte delle autorità dello Stato, sia militari che civili;

in particolare, le sequenze dell'incredibile vicenda gettano ampie ombre sui

vari livelli di responsabilità, specie in ordine all'aspetto più macroscopico, e finora non chiarito, circa la permanenza all'interno di una caserma militare di un cadavere all'aperto, non rilevato da alcuno per circa tre giorni;

altre circostanze, circa la tragica scomparsa del giovane militare di leva, appaiono fortemente ambigue e non facilmente spiegabili senza il verosimile ricorso alla partecipazione di altri soggetti coercenti la volontà della vittima;

le conclusioni cui è giunto il pubblico ministero di Pisa, dottor Giambartolomei, di escludere la partecipazione di terzi al tragico evento della morte di Emanuele Scieri, appaiono inspiegabili e non coerenti con tutta una serie di oggettive considerazioni e pertanto, ad avviso dell'interrogante, sarebbe opportuno accertare la correttezza del comportamento del dottor Giambartolomei, anche al fine di pervenire alla verità dei fatti;

il pubblico ministero di Pisa ha comunicato le sue conclusioni con inusitato largo anticipo rispetto perfino alla Procura militare, evidenziando, ad avviso dell'interrogante, una propensione più a voler concludere celermente l'inchiesta, piuttosto che ricercare ogni aspetto utile all'accertamento di ogni possibile responsabilità sulla morte del paracadutista siracusano;

ad avviso dell'interrogante la Procura militare, al contrario della Procura della Repubblica, ha assunto un comportamento ispirato a maggiore prudenza e a metodi meno sbrigativi, sostenendo che « tutte le strade sono aperte » —:

se non ritenga opportuno rivolgere al Consiglio superiore della magistratura la richiesta di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del citato pubblico ministero, teso a verificare la coerenza delle conclusioni, ancorché parziali, cui sarebbe giunto, in ragione della effettiva consistenza dei fatti e della loro logica consequenzialità;

quali iniziative intenda assumere il Ministro della difesa con la massima ur-

genza per garantire l'accertamento della verità, l'individuazione di ogni possibile livello di responsabilità e, quindi, concretamente perseguire l'obiettivo di fare giustizia, che è l'unica risposta che i prostrati familiari e amici di Emanuele Scieri, oltre all'intera opinione pubblica nazionale, invocano per attenuare il dolore infinito di una perdita tanto ingiusta quanto incolmabile. (3-04203)

(10 settembre 1999).

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in occasione della morte del paracadutista Emanuele Scieri sono state avanzate da parte di autorevoli esponenti della maggioranza di Governo delle proposte di scioglimento della brigata Folgore;

questa proposta di scioglimento era già stata avanzata dal partito dei Verdi tramite una petizione popolare dopo le inchieste sulla missione della Folgore in Somalia;

è risaputo che numerosi ambienti di sinistra ritengono la brigata Folgore un « covo di estremisti di destra » e un punto di riferimento della cultura « militarista » in Italia;

circolano voci sempre più insistenti secondo le quali sarebbe già stato predisposto da tempo negli ambienti del ministero della difesa e degli stati maggiori dell'esercito un piano di scioglimento della brigata Folgore, che prevede l'accorpamento dei singoli battaglioni paracadutisti presso le altre brigate operative dell'esercito;

il paracadutismo militare è una tradizione dell'esercito italiano che viene considerato come la culla di questa specializzazione militare, essendo stato tra i primi eserciti del mondo ad istituire delle unità specializzate paracadutiste;

l'istituzione della brigata bersaglieri Garibaldi, composta da soldati professionisti, e la predisposizione di altre unità

militari di questo tipo, rende meno necessario l'utilizzo di corpi militari specializzati come la brigata Folgore in qualità di unità per l'intervento nelle missioni internazionali dell'Italia —:

se tali notizie corrispondano al vero;

se siano consapevoli che lo scioglimento della brigata Folgore distruggerebbe lo spirito di corpo dei paracadutisti che viene mantenuto in vita anche nella società civile mediante le numerose sezioni dell'Anpdi (Associazione nazionale paracadutisti d'Italia);

se siano consapevoli che la brigata Folgore è un simbolo riconosciuto a livello internazionale della nostra tradizione militare che sarebbe duramente colpita dal suo scioglimento;

se non ritengano opportuno annunciare ufficialmente la cancellazione dai programmi, anche potenziali dell'esercito, del progetto dello scioglimento della brigata Folgore;

se non ritengano infine opportuno programmare, al termine dell'inchiesta sulla morte del giovane Scieri, una visita ufficiale dei rappresentanti del Governo presso i reparti della brigata Folgore in modo da rassicurare tutti i paracadutisti d'Italia, militari e civili, sul destino di questa gloriosa unità dell'esercito italiano.

(3-04213)

(14 settembre 1999).

(ex 4-25271 del 10 settembre 1999).

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali accertamenti siano stati svolti dopo la morte del paracadutista Scieri nella caserma « Gamerra » di Pisa;

quali siano state le decisioni dei vertici politici e militari;

se risponda al vero che il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Cervoni, abbia tenuto una riunione per assu-

mere decisioni non concordate con il capo di stato maggiore della difesa e con il Ministro della difesa;

se risponda al vero che lo stesso capo di stato maggiore della difesa, generale Arpino, sia dovuto intervenire per evitare provvedimenti punitivi ingiustificati e intempestivi nei confronti del generale Celentano. (3-04158)

(10 settembre 1999).

SPINI e RIZZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di lunedì 16 agosto 1999 è stato ritrovato il corpo senza vita del militare di leva Emanuele Scieri nella caserma paracadutisti « Gamerra » di Pisa, il cui decesso risale a venerdì 13 agosto per una caduta da una scala esterna di uno degli edifici della caserma stessa —:

quali siano le cause e le eventuali responsabilità della morte di Emanuele Scieri;

quali siano le iniziative in proposito dell'amministrazione della difesa;

più in generale, di fronte al riemergere comprovato di inaccettabili atti di « nonnismo », quali propositi e quali atti di Governo intenda assumere per mettere fine a fenomeni inaccettabili per la sicurezza e la dignità di chi presta il servizio militare. (3-04214)

(14 settembre 1999).

(ex 4-25373 del 10 settembre 1999).

LA MALFA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la brigata paracadutisti Folgore è un corpo volontario, con caratteristiche particolari rispetto alle altre forze di leva e la sua tradizione è improntata al coraggio, al rischio, allo sprezzo del pericolo;

l'addestramento è molto severo e si svolge fuori dai canoni d'ordinanza dei militari di leva —:

quali informazioni il Governo possa fornire circa le circostanze della morte del paracadutista Emanuele Scieri;

se essa possa essere ascrivibile al comportamento dei soldati anziani che va sotto il nome di « nonnismo » o se addirittura in questo reparto prove così siano pretese come parte di una preparazione speciale nelle prove di particolare importanza. (3-04212)

(14 settembre 1999).

GNAGA, PAGLIARINI e RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la tragica vicenda che ha visto la morte del giovane allievo paracadutista Emanuele Scieri, accaduta all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa un mese addietro, non ha ancora avuto un chiaro riscontro sia sulle responsabilità eventuali che sulle modalità;

l'opinione pubblica, ma soprattutto la famiglia ed i parenti, gli amici ed i comilitoni stessi, hanno appreso da più fonti giornalistiche che la causa meno improbabile del tragico evento sarebbe stato l'ennesimo caso di « nonnismo »;

reazioni politiche e commenti in questa direzione sono stati effettuati da molti esponenti della maggioranza parlamentare ed anche da alcuni esponenti dello stesso Governo;

la brigata paracadutisti Folgore è stata per l'ennesima volta al centro di valutazioni irrazionali e di pericolosi commenti che hanno anche « giustificato » vergognosi atteggiamenti di aggressione sia verbale da parte di esponenti politici di maggioranza presso il comune e la provincia di Pisa, sia fisica nei confronti di giovani paracadutisti in libera uscita a

Pisa, da parte dei « soliti noti » (autonomi, centri sociali, ambientalisti estremisti eccetera);

in tutta questa vicenda non è neppure mancata la sconcertante vicenda che ha visto al centro lo stesso comandante della brigata Folgore, Celentano, prima avvicinato al comando per volontà superiori, e poi riammesso fino al termine del suo mandato —:

a che punto siano le indagini per l'accertamento delle responsabilità e delle vere cause della morte del giovane aspirante paracadutista, già dottore in legge, Emanuele Scieri;

se il « nonnismo », nelle sue forme più abnormi e vergognose, sia ancora presente in maniera forte nelle strutture militari italiane in generale, e quindi non esclusivamente presso le caserme dove vivono ed operano i paracadutisti;

quali provvedimenti siano stati presi a carico degli ufficiali responsabili dei contrappelli serali ai quali Emanuele Scieri è risultato assente che, a quanto risulta, non hanno fatto scattare immediatamente l'allarme e le conseguenti ricerche. (3-04219)

(14 settembre 1999).